Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 12 dicembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 29 corrente alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Tibou Tounkara, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Guinea a Roma.

(8223)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264.

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 1.
Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi

Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

E' fatto divieto di disporre il comando e il distacco anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Il personale indicato nel precedente comma che alla entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 12.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Art. 2.
Ordinamento dell'Amministrazione centrale

L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Direzione generale dell'istruzione tecnica;

Direzione generale dell'istruzione professionale;

Direzione generale dell'istruzione universitaria;

Direzione generale delle antichità e belle arti;

Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Direzione generale dell'educazione popolare;

Direzione generale per gli scambi culturali;

Direzione generale per l'istruzione media non statale;

Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

Ispettorato per l'istruzione artistica;

Ispettorato per l'assistenza scolastica;

Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;

Ispettorato per le pensioni;

Servizio per la scuola materna.

Art. 3.
Vice provveditori agli studi

Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle Provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera *c*), e dell'articolo 282, lettera *b*), n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dello articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

Art. 4.
Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi

Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella *A*, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo, è distintamente indicato nel bando di concorso.

Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

Art. 5.
Personale di carriera esecutiva

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la

qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.

Art. 6.

Assegnazioni e trasferimenti

L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonchè il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II, e III classe, di cui alla tabella *A*, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

Art. 7.

Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori

I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle *A*, *C*, *D*, *E* ed *F*, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/*d*, 51/*c*, 71/*c* annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/*d* annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/*d* ed ai quadri 51/*c* e 71/*c* nonchè quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati

Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle *A*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

Art. 9.

Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui alla allegata tabella *A*, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

Ai vincitori del concorso di cui sopra, il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Art. 10.

Concorso riservato a posti di vice segretario

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella *D*, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli im-

piegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno 3 anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.

Un altro quinto dei posti da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente, è conferito mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti da calcolarsi parimenti secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320.

Art. 11.

Concorso riservato a posti di agente tecnico

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella *F*, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Art. 12.

Limite dei posti da mettere a concorso quali

I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle *A, C, D, E* ed *F*, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo, insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.

Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica istruzione.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Art. 13.

Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:

Soprintendenze alle antichità	n. 25
Soprintendenze alle gallerie	» 16
Soprintendenze ai monumenti	» 15
Soprintendenze ai monumenti e gallerie .	» 10

Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.

Art. 14.

Economati

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo è istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti con la qualifica di economo.

Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse di ingresso e di esportazione, alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile.

L'economo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e non potrà reggere più di un economato.

Resta ferma la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.

Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzione e compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economo.

Art. 15.

Nomina degli ispettori e degli architetti

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

Art. 16.

Promozione a direttore

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

Art. 17.

Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella *G*, lettera *d*), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo *A* degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico.

Art. 18.

Nomine nei ruoli della carriera di concetto

L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella *H*, lettera *a*), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella *H*, lettere *c*), *d*) ed *e*), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

2) per il ruolo dei geometri, diploma di geometra o di perito edile;

3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Art. 19.

Nomine nei ruoli della carriera esecutiva

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.

Art. 20.

Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva

Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera *a*) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 21.

Personale ausiliario

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode.

Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.

Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 700 per ogni notte di servizio di dodici ore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purchè non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Art. 23.

Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, di cui all'allegata tabella *G*, lettere *a*), *b*) e *c*) è riservato, mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale della carriera di concetto in servizio di ruolo da non meno di cinque anni presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto da almeno tre anni mansioni proprie degli ispettori e degli architetti della carriera direttiva e che sia in possesso di una delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza, materie letterarie, pedagogia, architettura e ingegneria edile.

Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Art. 24.

Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella *G*, lettera *d*), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 25.

Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva

Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella *H*, allegata alla presente legge.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella *I*, allegata alla presente legge.

Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Art. 26.

Ruoli aggiunti della carriera di concetto

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

1) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile;

3) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di Istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Art. 27.

Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.

Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.

Art. 28.

Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti

I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella *I* allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 25, comma secondo, e del presente articolo.

L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.

Art. 29.

Concorso riservato agli operatori

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella *I*, sono conferiti, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge riservato al personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito del concorso di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

Art. 30.

Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti diponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle *H* e *I*, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera *a*) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella *L* sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 31.

Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Art. 32.

Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 14, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella *H*, lettera *b*) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 33.

Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto

Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella *L*.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Art. 34.

Ordinamento

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.

La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.

Le promozioni a Soprintendente bibliografico di 1ª classe e a direttore di biblioteca di 1ª classe si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i Soprintendenti

bibliografici di 2ª classe e i direttori di biblioteca di 2ª classe, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 35.

Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1° luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

Art. 36.

Personale del Centro nazionale per il catologo unico e per le informazioni bibliografiche

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella *Q*, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella *Q* sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

Al personale, che non è inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, compete una indennità commisurata ad una mensilità del solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari a tre mensilità.

Art. 37.

Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, o di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 38.

Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 39.

Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche

Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo di cui alla tabella *M*, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale

della carriera di concetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.

Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Art. 40.

Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche

Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla tabella *N*, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di aiutante.

Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di vice aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella *O* è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella *P*, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI COMUNI

Art. 41.

Riduzione di anzianità

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 42.

Norme incompatibili - Onere

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Carriera direttiva dell'Amministrazione centrale		Carriera direttiva dei provveditorati agli studi	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali .	13		
670	Ispettori generali .	36 (*a*)	Provveditori agli studi di 1ª classe	109 (*b*)
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Provveditori agli studi di 2ª classe	
402	Direttori di sezione	140	Vice provveditori .	160
	Totale . . .	289	Totale . . .	269

Segue TABELLA *A*

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Consiglieri di 1ª classe	600 (*c*)
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
	Totale	600 (*c*)

(*a*) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(*b*) Oltre a 15 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 14 posti restano a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'art. 282, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961, si applicano quelli fissati dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(*c*) Agli effetti dell'art. 6 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'Amministrazione centrale;
370 posti per i Provveditorati agli studi.

TABELLA *B*

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA, PROFESSIONALE E ARTISTICA E PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori centrali di 1ª classe	233
500	Ispettori centrali di 2ª classe	
	Totale	233 (*a*)

(*a*) Di cui 26 per l'istruzione elementale; 202 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale e per l'istruzione media non statale, compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 5 per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 54 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare.

Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano quelli fissati dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

TABELLA *C*

CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettori generali di ragioneria	3
500	Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di 1ª classe	55 (*a*)
402	Direttori di ragioneria di 2ª classe	105
325	Vice Direttori di ragioneria	180
	Totale	343
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ragionieri	415
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice Ragionieri	
	Totale	758 (*b*)

(*a*) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(*b*) Agli effetti dell'art. 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

TABELLA *D*

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Segretari capi	30
402	Segretari principali	105
325	Primi segretari	190
271	Segretari	665
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
	Totale	990 (*a*)

(*a*) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 10 le dotazioni sono così stabilite:

per l'amministrazione centrale: 14 posti di segretario capo, 33 posti di segretario principale, 39 posti di primo segretario, 172 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario;

per i provveditorati agli studi: 16 posti di segretario capo, 72 posti di segretario principale, 151 posti di primo segretario, 493 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.

TABELLA *E*

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
271	Archivisti capi	300
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	600 + 1
202	Archivisti Applicati tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe	
180	Applicati Applicati tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª di classe	1.600
157	Applicati aggiunti Applicati tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	
	Totale	2.500 + 1 (*a*)

(*a*) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:

per l'amministrazione centrale: 115 posti di archivista capo, 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 550 di archivista, applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;

per i provveditorati agli studi: 185 posti di archivista capo, 350 di primo archivista, 1050 di archivista, applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

TABELLA *F*

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO (*a*)	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1	—	—
173	Commessi	150	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi		Agenti tecnici	31
151	Uscieri	730		
142	Inservienti			
	Totale	881 (*b*)	Totale	32

(*a*) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

(*b*) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:

per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 40 di commesso, 230 di usciere capo, usciere e di inserviente;

per i provveditorati agli studi: 110 di commesso, 500 di usciere capo, di usciere ed inserviente.

TABELLA *G*

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRAINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI	
670	Soprintendenti di 1ª classe	8 (*a*)
500	Soprintendenti di 2ª classe	17
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	43
271	Ispettori	
	Totale	95
	B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE	
670	Soprintendenti di 1ª classe	8 (*b*)
500	Soprintendenti di 2ª classe	14
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	43
271	Ispettori	
	Totale	92
	C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI	
670	Soprintendenti di 1ª classe	9 (*c*)
500	Soprintendenti di 2ª classe	15
402	Direttori	30
325	Architetti principali	53
271	Architetti	
	Totale	107
	D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGICI	
500 450 402 325 271	Chimici, fisici e microbiologi	6 (*d*)
	Totale	6

(*a*) Oltre a 4 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(*b*) Oltre a 2 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(*c*) Oltre a 6 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(*d*) Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano i coefficienti stabiliti dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

TABELLA *H*

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	A) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ispettori di ragioneria	5
402	Ragionieri superiori	12
325	Primi ragionieri	22
271	Ragionieri	
229	Ragionieri aggiunti	71
202	Vice ragionieri	
	Totale . . .	110
	B) RUOLO DEI SEGRETARI	
500	Segretari capi	3
402	Segretari principali	8
325	Primi segretari	16
271	Segretari	
229	Segretari aggiunti	53
202	Vice segretari	
	Totale . . .	80
	C) RUOLO DEI DISEGNATORI	
500	Disegnatori capi	4
402	Disegnatori principali	10
325	Primi disegnatori	20
271	Disegnatori	
229	Disegnatori aggiunti	66
202	Vice disegnatori	
	Totale . . .	100
	D) RUOLO DEI GEOMETRI	
500	Geometri capi	2
402	Geometri principali	5
325	Primi geometri	9
271	Geometri	
229	Geometri aggiunti	29
202	Vice geometri	
	Totale . . .	45
	E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE	
500	Restauratori capi	2
402	Restauratori principali	4
325	Primi restauratori	8
271	Restauratori	
229	Restauratori aggiunti	26
202	Vice restauratori	
	Totale .	40

TABELLA *I*

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI	
271	Assistenti capi	22
229	Primi assistenti	49
202	Assistenti	64
	Totale . . .	135
	B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI	
271	Operatori tecnici capi	19
229	Primi operatori tecnici	43
202	Operatori tecnici	58
	Totale . . .	120
	C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO	
271	Archivisti capi	30
229	Primi archivisti	75
202	Archivisti	
180	Applicati	245
157	Applicati aggiunti	
	Totale . . .	350

TABELLA *L*

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE	
180	Custodi capi	15
173	Custodi principali	80
163	Primi custodi	370
153	Custodi e guardie notturne	1.385
	Totale . . .	1.850

TABELLA *M*

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe	52 (*a*)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe	
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe	60
325	Bibliotecari di 1ª classe	118
271	Bibliotecari di 2ª classe	
229	Bibliotecari di 3ª classe	
	Totale . . .	230

(*a*) Oltre a 7 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 4 posti sono attribuiti alla qualifica di ispettore bibliografico o di ispettore generale bibliografico.

TABELLA *N*

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI	
500	Aiuto bibliotecari capi	10
402	Aiuto bibliotecari principali	22
325	Primi aiuto bibliotecari	38
271	Aiuto bibliotecari	130
229	Vice aiuto bibliotecari	
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti	
	Totale . . .	200
	B) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ragionieri capi	3
402	Ragionieri principali	7
325	Primi ragionieri	13
271	Ragionieri	37
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice ragionieri	
	Totale . . .	60

TABELLA *O*

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
271	Aiutanti capi	35
229	Primi aiutanti	80
202	Aiutanti	251 (*a*)
180	Dattilografi o distributori	
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	
	Totale . . .	366

(*a*) Nei concorsi di immissione in carriera il 45 per cento dei posti è riservato alla qualifica di dattilografo aggiunto e il 55 per cento a quella di distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

TABELLA *P*

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
173	Sorveglianti	80
163	Custodi (*a*)	140
153	Fattorini (*a*)	180
	Totale . . .	400

(*a*) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

TABELLA *Q*

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DELLA PRESENTE LEGGE

	Numero dei posti
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1ª B.	32
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4ª categoria	7
Totale . . .	113

TABELLA B

PERSONALE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
	CARRIERA DIRETTIVA	
500 402 325 271 229	Chimici, biologi e tecnologi	4 (*a*)
	CARRIERA ESECUTIVA	
271 229 202 180	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai	8 (*b*)

(*a*) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

(*b*) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1265.

Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti di ispettore principale, di ispettore di 1ª classe e di ispettore del gruppo direttivo sono resi cumulativi in unico organico.

Art. 2.

Le promozioni ad ispettore di 1ª classe e quelle ad ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente con due e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Art. 3.

I posti di segretario capo, di segretario principale e di segretario nonchè delle qualifiche equiparate del gruppo di concetto sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei segretari, dei coadiutori, dei segretari tecnici, dei coadiutori tecnici e dei revisori.

Art. 4.

Le promozioni a segretario principale e a segretario capo e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo di concetto si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza e, comunque, per il personale inquadrato nel gruppo di concetto in applicazione dell'art. 181 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con anzianità complessiva non inferiore a nove anni nelle qualifiche del gruppo di concetto ed in quelle di applicato e di applicato principale.

La stessa anzianità complessiva di nove anni, di cui al comma precedente, è richiesta, altresì, per il passaggio, in applicazione dello stesso art. 181, dalle qualifiche di applicato capo o di applicato tecnico capo a quelle di segretario capo o di segretario tecnico capo.

Il quinquennio, prescritto per l'applicazione del medesimo art. 181, s'intende prorogato, esclusivamente ai fini di cui ai precedenti commi, al compimento del suddetto periodo di nove anni di anzianità complessiva.

Art. 5.

Nel gruppo esecutivo degli uffici è istituita la qualifica di applicato principale stenodattilografo con coefficiente di stipendio 240.

Dalla predetta qualifica si accede mediante scrutinio per merito comparativo, dopo almeno 3 anni di anzianità, alla qualifica di applicato capo, in concorrenza con gli applicati principali.

Art. 6.

I posti di applicato principale, di applicato e di aiuto applicato nonchè delle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere degli applicati, degli applicati tecnici e degli applicati stenodattilografi.

Art. 7.

Le promozioni ad applicato e ad applicato principale e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Art. 8.

I posti di usciere capo, di usciere e di inserviente del gruppo ausiliario sono resi cumulativi in unico organico.

Art. 9.

Le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Le promozioni ad infermiere di 1ª classe si conferiscono a ruolo aperto per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Art. 10.

I posti di capo stazione principale, di capo stazione di 1ª classe e di capo stazione nonchè quelli delle

qualifiche corrispondenti dei gruppi dei dirigenti dell'esercizio sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei capi stazione, capi gestione, capi telegrafisti, interpreti, capi personale viaggiante, controllori viaggianti, sorveglianti della linea, capi deposito, capi tecnici, ufficiali navali e ufficiali macchinisti.

Art. 11.

Le promozioni a capo stazione di 1ª classe e a capo stazione principale e quelle alle qualifiche corrispondenti delle carriere indicate nel precedente art. 10, ad eccezione dei sorveglianti della linea, degli ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti, si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Le promozioni a capo stazione di 1ª classe, a capo gestione di 1ª classe e a capo telegrafista di 1ª classe sono subordinate al superamento dell'esame di idoneità alla dirigenza impianti.

Le promozioni a sorvegliante principale della linea e quelle ad ufficiale navale di 1ª classe e ad ufficiale macchinista di 1ª classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Art. 12.

I posti di assistente principale di stazione e di assistente di stazione, di operaio dell'armamento e di cantoniere, di operaio qualificato di 1ª classe e di operaio qualificato, di marinaio scelto e di marinaio, di carpentiere di 1ª classe e di carpentiere, di motorista di 1ª classe e di motorista, di elettricista di 1ª classe e di elettricista sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito di ciascun gruppo e carriera.

Art. 13.

Le promozioni ad assistente principale di stazione, a capo treno di 1ª classe, a macchinista di 1ª classe, ad operaio dell'armamento, ad operaio qualificato di 1ª classe, a marinaio scelto, a carpentiere di 1ª classe, a motorista di 1ª classe e ad elettricista di 1ª classe si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza e, per le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 74, della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono subordinate, anche nella prima applicazione della presente legge, al conseguimento di speciali abilitazioni.

Art. 14.

Ai fini delle promozioni a ruolo aperto le anzianità nelle qualifiche *ad personam* si cumulano con le anzianità delle singole qualifiche immediatamente precedenti.

Art. 15.

Le promozioni di qualifica con decorrenze comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione delle norme dello stato giuridico del personale ferroviario, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, nonchè a seguito di aumento delle piante organiche ed in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purchè i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla.

Gli scrutinii, da effettuare in base alla presente legge o alle altre disposizioni vigenti per gli avanzamenti del personale, possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quelle delle decorrenze attribuibili alle relative promozioni.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge alle promozioni da conferire ai sensi degli articoli precedenti è attribuita la decorrenza giuridica del 30 giugno 1961 a favore dei dipendenti che alla data stessa abbiano maturato le anzianità prescritte e, per quelle da conferire per merito comparativo, utilizzando le graduatorie formulate per le promozioni dell'anno 1961.

Peraltro, al personale che anteriormente al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di inserviente, con anzianità superiore ai cinque anni, tale maggiore anzianità è computata ai fini della successiva promozione ad usciere capo, che, in ogni caso, non può essere conferita con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962.

Le promozioni a ruolo aperto di cui al precedente primo comma sono conferite dopo che siano stati coperti, mediante le graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, tutti i posti disponibili al 30 giugno 1961, anche a seguito di un eventuale ampliamento degli organici.

Art. 17.

Nei casi in cui le promozioni a ruolo aperto previste dagli articoli precedenti siano subordinati al conseguimento di abilitazioni di servizio o al superamento di esami di idoneità e le abilitazioni siano conseguite o gli esami superati in data posteriore a quella di compimento dell'anzianità prescritta per le promozioni stesse, la decorrenza di esse è quella della data di conseguimento delle abilitazioni o di superamento degli esami.

Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge le promozioni a qualifiche per le quali vengono istituite abilitazioni ai sensi del precedente articolo 13, sono conferite con la decorrenza indicata nell'articolo 16 se si conseguono le abilitazioni stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, direttamente dalle competenti autorità senza intervento delle Commissioni di avanzamento ai dipendenti che non si trovano nelle condizioni di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo.

Art. 19.

Nei casi in cui l'istituzione della promozione a ruolo aperto, di cui ai precedenti articoli, determini un numero di promozioni inferiore a quelle che si sarebbero potuto conferire per merito comparativo a ruolo chiuso, sono conferite al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge promo-

zioni secondo i criteri del merito comparativo a favore dei dipendenti che non abbiano ancora maturato l'anzianità per la promozione a ruolo aperto, purchè i medesimi abbiano i requisiti per l'avanzamento per merito comparativo.

Tali promozioni sono conferite limitatamente alla differenza tra i posti che risulterebbero disponibili alla predetta data del 1° gennaio, se non venisse istituito il ruolo aperto, e il numero di promozioni conferibili a ruolo aperto alla medesima data.

Art. 20.

Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestivano la più elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, è attribuito, se più favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta più elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata conferita con l'anzianità prescritta dagli articoli precedenti.

Tuttavia ai dipendenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano le qualifiche di macchinista di 1ª classe e capotreno di 1ª classe, è comunque attribuito un aumento periodico di stipendio ed ai dipendenti che alla stessa data già rivestano le qualifiche di caposquadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio se hanno maturato nove anni di servizio di ruolo o uno solo se ne hanno maturati solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

Il più elevato stipendio, attribuito in applicazione del presente articolo, fatto eccezione per i macchinisti di 1ª classe ed il capotreno di 1ª classe, assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 21.

Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche di manovale, capo squadra manovali, manovratore, capo squadra manovratori, manovratore capo, deviatore, capo squadra deviatori, deviatore capo, ausiliario di stazione, frenatore, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M., macchinista T. M., carbonaio, fuochista *ad personam,* conduttore e aiuto macchinista, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio, dei quali uno al compimento di cinque anni e l'altro al compimento di nove anni di servizio di ruolo.

Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge ai dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente comma che abbiano già maturato nove anni di servizio di ruolo sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio contemporaneamente ed a quelli che ne abbiano maturato cinque, è attribuito subito soltanto un aumento periodico di stipendio, rinviandosi l'attribuzione del secondo al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

L'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui ai precedenti commi non incide sull'ordinario sviluppo della carriera economica, ma determina il riassorbimento degli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

I dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente primo comma, ai quali sia stato conferito uno o tutti e due gli aumenti periodici di stipendio di cui al medesimo primo comma ed al successivo secondo comma, perdono il beneficio economico degli aumenti medesimi, senza recupero di quanto già corrisposto, quando per essi si verifichi un passaggio di carriera mediante cambio della qualifica rivestita con altra da cui si acceda a quella superiore a ruolo aperto. Nei confronti degli stessi lo stipendio sarà ricostituito come se gli aumenti periodici di cui al presente articolo non fossero stati conferiti e l'aumento periodico o i due aumenti periodici saranno conservati come assegno personale riassorbibile per progressione anche semplicemente economica.

Art. 22.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° settembre 1961.

Art. 23.

Alla copertura dell'onere di milioni 3.350 derivante dal presente provvedimento per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per l'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1266.

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — GONELLA — TAVIANI — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone site nel territorio del comune di San Dorligo della Valle (Trieste).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone, più sotto specificate, site nell'ambito del comune di San Dorligo della Valle (Trieste);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di San Dorligo della Valle;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nelle zone stesse;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri di non comune bellezza panoramica, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della ridente vallata di Zaule fino al Colle di Servola e al mare;

Decreta:

Le due zone site nel territorio del comune di San Dorligo della Valle (Trieste), comprendenti gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 381/1 (parte nord), 939/1, 1006, del C.C. di Sant'Antonio in Bosco; 184/35, 184/5, (parte sud-ovest), del C.C. di Draga Sant'Elia; 1916/1 (parte sud), 1917 e 1918, del C.C. di Bagnoli della Rosandra, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La Soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste curerà che il comune di San Dorligo della Valle, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

VERBALE

della seduta della Commissione provinciale per le bellezze naturali tenutasi a Trieste presso l'Ufficio della Soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità il giorno 31 marzo 1960, alle ore 17.

(*Omissis*).

La seduta ha inizio alle ore 17.

Il presidente constatato il numero legale degli intervenuti apre la seduta ed invita il segretario a dare lettura del verbale della precedente seduta che viene approvato

Si passa, quandi, all'ordine del giorno:

Proposta di estensione del vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 4 in zona interessante il comune di San Dorligo della Valle in relazione alla stesura del nuovo piano regolatore.

L'ing. Sicchi estensore del piano regolatore e presentatore della proposta prende la parola illustrando che l'ampliamento prospettato si rende necessario al fine di completare le zone attualmente tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 in modo che il complesso risultante venga con evidenza delimitato da linee crinali e confini comunali formando un'unica zona continua. Le zone incorporate presentano notevole importanza dal lato paesistico per la particolare e favorevole ubicazione panoramica. Tali zone sono intersecate da strade e sentieri che permettono l'accesso a punti dominanti il paesaggio e saranno pure intersecate dalla nuova strada panoramica intercomunale prevista dal piano regolatore.

Si apre la discussione sulla proposta illustrata dall'ingegnere Sicchi, discussione a cui prendono parte i vari membri che concordano infine sulla necessità che la tutela paesistica oggi esistente venga estesa anche alle due zone contraddistinte in giallo nella planimetria in scala 1:2500 sottoposta all'esame.

(*Omissis*).

La Commissione, ritenuto che sussistono le premesse per la tutela paesaggistica in quanto si può riconoscere il rilevante interesse panoramico della zona in termini, in ordine al suo peculiare caratteristico aspetto costituente un quadro naturale di selvaggia bellezza, ricca di punti dominanti dai quali si gode l'ampia visuale della ridente vallata di Zaule fino al colle di Servola e al mare;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a voti unanimi

delibera per i motivi di cui in narrativa di includere nell'elenco delle località di cui all'art. 2 della suddeta legge n. 1497, gli ampliamenti proposti e precisamente:

1) la zona che va dai pressi della quota 402 sul ciglione dell'Altipiano a monte dell'abitato di Sant'Antonio in Bosco fino a San Lorenzo, escludendone l'abitato, comprendendo però

il sottostante belvedere a quota 360, detta zona continua poi per un tratto oltre San Lorenzo e prosegue nel censuario di Draga Sant'Elia seguendo il crinale del Monte Stena fra le quote 380 e 430 raggiungendo il confine con la zona « B » nei pressi del punto più meridionale della grande curva ferroviaria di Draga a monte di Botazzo;

2) la zona a forma trapezoidale che completa la località già vincolata a sud e sud-ovest del torrente Rosandra fino al confine con la zona « B » raggiungendo la vetta del monte Carso (q. 456). Da questo punto il suo limite sud-occidentale scende attraverso la sella di Bagnoli a q. 406 verso l'abitato stesso di Bagnoli della Rosandra a q. 150 circa.

Tali ampliamenti sono contraddistinti in giallo nell'allegata planimetria 1:25000 ed interessano le seguenti particelle catastali: 381/1 (part. nord), 939/1 e 1006 del comune censuario di Sant'Antonio in Bosco; 184/35 e 184/5 (parte sud-ovest) del comune censuario di Draga Sant'Elia; 1916/1 (parte sud), 1917 e 1918 del comune censuario di Bagnoli della Rosandra tutte di proprietà del comune di San Dorligo della Valle.

La seduta è tolta alle ore 18,45.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il presidente: Marcello TRAVANA

Il segretario: Rag. Andrea VIDOTTO

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera 31 agosto 1961, n. 84656, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. Mario Cardinali, in sostituzione del dottor Dino Ferroni Carli;

Decreta:

Il dott. Mario Cardinali è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Dino Ferroni Carli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 4 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 10 aprile 1959, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1962.

Roma, addì 1° dicembre 1961

Il direttore generale: BORGA

(8257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 48, l'Amministrazione comunale di Serrone (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8338)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8367)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 774-AL, della ditta Meta Angelo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, del rimanente marchio fornito a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8279)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 261

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,57	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	595,37	595,15	595,50	595,15	594,80	594,44	595,15	594,35	594,37	595 —
Fr. Sv.	143,77	143,78	143,79	143,80	143,77	143,78	143,785	143,75	143,78	143,78
Kr. D.	90,23	90,23	90,28	90,27	90,20	90,22	90,30	90,25	90,22	90,25
Kr. N.	87,16	87,15	87,16	87,165	87,10	87,15	87,155	87,20	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,13	120,13	120,15	120,16	120,10	120,14	120,16	120,15	120,14	120,10
Fol.	172,51	172,50	172,48	172,47	172,55	172,50	172,48	172,55	172,52	172,50
Fr. B.	12,46	12,465	12,47	12,469	12,46875	12,47	12,469	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,55	126,64	126,68	126,64	126,65	126,62	126,64	126,60	126,62	126,50
Lst.	1744,50	1744,65	1744,40	1744,35	1744,125	1744,30	1744,25	1744,40	1744,33	1744,25
Dm. occ.	155,16	155,18	155,18	155,19	155,15	155,24	155,18	155,20	155,25	155,25
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,045	24,04	24 —	24,04	24,039	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,76	21,76	21,80	21,77	21,70	21,76	21,77	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli dell'11 dicembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	100,70
Id. 3,50 % 1902	100,675
Id. 5 % 1935	107,15
Redimibile 3,50 % 1934	100.225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	102,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % 1936	101,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	595,15
1 Franco svizzero	143,792
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	172,475
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,64
1 Lira sterlina	1744,30
1 Marco germanico	155,185
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,77

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 15 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1961 registro n. 41 Aeronautica, foglio n. 92

DI VULSI Fulvio, classe 1916, da Castiglione Fiorentino, già sergente armiere, incorso nella perdita della sottonotata ricompensa al valor militare per effetto della sentenza emessa il 26 marzo 1947 dal Tribunale militare territoriale di Bari e della rimozione del grado avvenuta con decreto ministeriale 12 settembre 1949, è privato della medesima a decorrere dalla data del presente decreto.

Croce al valor militare

Regio decreto 29 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1941, registro n. 27 Aeronautica, foglio n. 254.

Periodo di attività bellica giugno-ottobre 1940 - B.U.A.M. 1941, dispensa n. 27, pag. 1093.

(8228)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 novembre 1961) il Bolletino nazionale n. 214 contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo nazionale 18 luglio 1960 relativo alla disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro nei settori dello sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche, del doppiaggio e del noleggio cinematografico e della produzione cinematografica.

Il Ministro: SULLO

(8327)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a cinquantasei posti di dattilografo negli uffici giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantasei posti di dattilografo negli uffici giudiziari.

Sei posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, prevista nel successivo art. 12, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore gli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, e per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

e) Ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili, per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3) Buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministero di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redarsi su carta da bollo da lire 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il domicilio o la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta da bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano, prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescento è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 6.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, e che verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 7.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

Ai candidati che dimostrino, a mezzo di idonea certificazione dei competenti uffici giudiziari di avere prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, verrà assegnato, in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica, un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio maturato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata dell'eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

i) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *e*) e *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad event. di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

o) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100 ,da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

t) i sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o

anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, nella cui formazione saranno osservate le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, ex combattenti, ecc.), e la graduatoria degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni trenta, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano stati già trasmessi precedentemente a questo Ministero, ai fini della formazione della graduatoria.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente numero 4);

c) titolo di studio di cui al precedente numero 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

Detta prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento della prova scritta obbligatoria.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

E' consentito l'uso del vocabolario

Nella valutazione della prova, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I candidati, per partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca, debbono richiederlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca e che abbiano superato le prove di esame obbligatorie, saranno inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria generale di merito e nei limiti della quota loro riservata con il precedente articolo 1.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a dattilografo giudiziario in prova. Verrà loro corrisposto — durante il periodo di prova — un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 157 della

tabella *B*, annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e l'assegno integrativo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Roma, addì 6 novembre 1961

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1961
Registro n. 16, *foglio n.* 130. — BOVIO

ALLEGATO UNICO

Schema di domanda da redarsi su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattilografata

Al Ministero di grazia e giustizia - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquantasei posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1961.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .

d) ha riportato (3) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

h) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (6) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) i candidati che intendano sottoporsi alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8289)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 novembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del registro n. 24 (ventiquattro) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(8283)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.